

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23.

Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte persegue la valorizzazione dei massi erratici di maggiore rappresentatività scientifica, paesaggistico-ambientale e storico-culturale, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario di interventi di salvaguardia volti ad assicurare le migliori condizioni di conservazione degli stessi.

Art. 2.

(Definizione di masso erratico oggetto di conservazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, si definiscono massi erratici oggetto di conservazione i massi erratici caratterizzati da un intrinseco valore archeologico, geomorfologico, topologico e socio-culturale.

2. In particolare, sono oggetto di conservazione:

- a) i massi erratici di particolare pregio paesaggistico e ambientale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- b) i massi erratici recanti sulla loro superficie incisioni rupestri attribuibili all'opera dell'uomo preistorico, i massi con coppelle;
- c) i massi erratici utilizzati storicamente come cippi confinali e tuttora conservati;
- d) i massi erratici che per dimensioni e volume possono essere considerati come rari esempi di maestosità;
- e) i massi erratici con un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- f) i massi erratici recanti sulla propria superficie le testimonianze dell'antica lavorazione degli scalpellini, i massi dei picapera;
- g) i massi erratici che per composizione mineralogico-petrografica, caratteristiche strutturali e collocazione geomorfologica, rappresentano siti di rilevante interesse geologico, i geositi;
- h) i massi erratici oggetto della pratica di arrampicata sportiva.

Art. 3.

(Censimento)

1. La Regione promuove e finanzia il censimento dei massi erratici.
2. La Giunta regionale per il censimento si può avvalere anche di soggetti esterni alla struttura regionale, da individuare, informata la commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, la gestione e la di-

vulgazione dei dati raccolti informata la commissione consiliare competente.

4. Il censimento costituisce riferimento per l'adeguamento dei piani regolatori comunali in ordine all'individuazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 4.

(Interventi di conservazione e salvaguardia)

1. La Regione concorre alla conservazione e alla salvaguardia dei massi erratici oggetto di valorizzazione attraverso:

- a) la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la fruizione geoturistica dei massi;
- b) la creazione di aree di rispetto;
- c) la ripulitura e la riqualificazione dei massi erratici e delle zone adiacenti, ivi compresi i sentieri di accesso;
- d) la posa di tabelle informative sul valore geomorfologico, archeologico, naturalistico e socio-culturale dei massi erratici;
- e) la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura dei massi erratici.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua, informata la commissione consiliare competente, i soggetti attuatori degli interventi, scelti tra enti gestori delle aree protette, enti locali territoriali o altri soggetti e ripartisce le relative risorse.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010, è autorizzata la spesa corrente pari a 20.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08141, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2011, alla spesa complessiva di 50.000,00 euro, suddivisa in spesa corrente per 20.000,00 euro e in spesa in conto capitale per 30.000,00 euro, in termini di competenza, imputata rispettivamente nelle UPB DB08141 e DB08142 del bilancio pluriennale 2010-2012, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 ottobre 2010

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 6

Tutela e valorizzazione dei massi erratici, di alto pregio naturalistico e storico, dell'Anfiteatro Morenico di Rivo-li-Avigliana.

- Presentata dai Consiglieri Antonino Boeti, Fabrizio Biole', Davide Bono, Davide Gariglio, Mauro Antonio Donato Laus, Stefano Lepri, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanna Pentenero, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani il 24 maggio 2010.

- Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 31 maggio 2010.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 ottobre 2010 con relazione di Antonino BOETI, Rosa Anna Costa.

- Approvata in Aula il 12 ottobre 2010 con 46 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 24 Norme generali per i beni culturali ambientali.

Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;

3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lett. a), della presente legge.

Sulle carte di Piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscano l'integrazione storico-ambientale.

Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli

strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41-bis, e 43 della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1 giugno 1930, n. 1089, e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;

b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio;

c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.

Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.

All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto del pubblico.

Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.

Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:

a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tal fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 5 agosto 1978, n.

457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento degli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.

Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo art. 48.

Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.”

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge fi-

nanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB08141 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Attività di gestione e di valorizzazione del paesaggio Titolo I spese correnti)

DB08142 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Attività di gestione e di valorizzazione del paesaggio Titolo II spese in conto capitale)

Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 24.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34, è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle more delle procedure di istituzione del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali esercita, nella composizione fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 6 luglio 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre alle funzioni disciplinate dall'articolo 6, come sostituito dall'arti-